Causa T-184/01 R

IMS Health Inc.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Domanda di provvedimenti provvisori — Diritto della concorrenza — Art. 82 del Trattato CE — Adozione di una decisione che prevede provvedimenti provvisori da parte della Commissione — Art. 105, n. 2, del regolamento di procedura — Sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione fino alla pronuncia sulla domanda di provvedimenti provvisori»

Ordinanza del presidente del Tribunale 10 agosto 2001 II-2351

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Potere conferito al presidente dall'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Portata — Provvedimenti conservativi richiesti in occasione di una decisione della Commissione con cui vengono adottati provvedimenti provvisori ai sensi del regolamento n. 17 — Irrilevanza

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 105, n. 2; regolamento del Consiglio n. 17)

Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale autorizza il giudice cui è sottoposta una domanda di provvedimenti provvisori, quando è necessario consentirgli di disporre di abbastanza tempo per essere sufficientemente informato in modo da essere in grado di valutare una situazione di fatto e/o di diritto complessa derivante dalla domanda ad esso sottoposta, oppure quando sembra necessario, nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia, che lo statu quo sia mantenuto sino alla pronuncia sulla domanda, ad adottare provvedimenti conservativi provvisori. La portata del potere conferito da

questa disposizione non deve essere necessariamente interpretata diversamente allorché la decisione per la quale i provvedimenti conservativi provvisori sono chiesti è una decisione con la quale provvedimenti provvisori sono stati adottati dalla Commissione prima che un'inchiesta a titolo del regolamento n. 17 relativa ad una presunta violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza sia conclusa.

(v. punto 20)